



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2021 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 31 65122 PESCARA presso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 31 65122 PESCARA presso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

opponenti

contro

SRL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

opposta

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza,  
Parte opponente accoglimento della eccezione preliminare di incompetenza per territorio, con edfetto revoca del D.I. opposto, condanna e refusione del spese di lite con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistadio come da memoria autorizzata depositata il 3.2.2023;  
Parte opposta rigetto della eccezione di incompetenza territoriale prosiegua del giudizi con concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc, sesto comma.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente giudizio era promosso da e in opposizione al D.I. emesso in favore della srl srl per euro 79.004,82, oltre interessi e spese del procedura monitoria: il credito portato su D.I. riguardava un credito concesso a srl su mutuo fondiario e assistito da fideiussione specifica limitata sino a concorrenza di euro 1.150.000,00 rilasciata dagli odierni opposenti.



L'opposizione si fondava su eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Pescara eccependo la qualifica di consumatore delle parti ed invocando peraltro la competenza alternativa dei fori di Pesaro, Macerata e Ancona. Inoltre, era eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria e inidoneità della prova prodotta in sede monitoria. Nel merito era eccepito un riferimento all'Euribor nell'indicare il tasso di interesse dovuto dalla parte finanziata, il quale determinerebbe nullità della relativa pattuizione per violazione dell'art. 1284 c.c. infine era contestata una violazione in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente e sulla nullità delle clausole vessatorie, oltre alla nullità della fideiussione non conforme al contratto predisposto dall'ABI.

Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del D.I. opposto.

In sede di prima udienza il Giudice rilevava che l'oggetto del presente giudizio prevedeva la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità e che quindi solo a seguito della stessa poteva essere adottata una decisione sulla eccezione alla competenza per territorio; inoltre sulla avanza richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al D.I. avanzata dalla difesa opposta non la concedeva.

A fronte del tentativo infruttuoso della procedura di mediazione, tenuto conto che il presente giudizio ha ad oggetto opposizione al D.I. va rilevato che la sollevata eccezione di incompetenza del tribunale adito in sede monitoria deve essere decisa con sentenza e in tal senso la causa era rimessa a decisione previa discussione orale.

Va rilevato che in conformità alla giurisprudenza europea risultano conformi recenti pronunce della Suprema Corte (ordinza n. 8662/2020, Cass. 32225/2018, Cass. 25914/2019 e Cass. 28162/2019) secondo le quali deve rilevarsi che laddove il fideiussore ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore.

In tal senso la circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore e per l'effetto l'applicazione della disciplina più favorevole prevista per il consumatore porta a dovere valutare con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale. All'evidenza non emerge alcuna prova che porti a ritenere un interesse dei fideiussori nella garanzia prestata strettamente che sia connesso all'obbligato principale; non emerge che la garanzia prestata fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società del debitore.

Tale recente impostazione appare aver superato il precedente orientamento espresso anche in sede di legittimazione (Cass. 24846/2016; Cass. 16827/2016), la quale diversamente affermava la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione principale; inoltre, sosteneva che, per stabilire la condizione di consumatore del garante, dovesse individuarsi la figura dell'obbligato principale.

In tal senso risulta dunque fondata la competenza del tribunale di Teramo in quanto foro del consumatore; opera il foro esclusivo del consumatore (33 c. 2 lett. u d.lgs. 206/2005), il quale "esclude" l'applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e considerate le semplici questioni sollevate e l'effettiva attività processuale svolta trova giustificazione una riduzione sui compensi di avvocato da liquidare tutti in favore del procuratore del parte opponente dichiaratosi antistadio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Pescara e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Teramo, per l'effetto revoca il D.I. opposto emesso dal Giudice del tribunale



Sentenza n. /2023 pubbl. il 17/02/2023

RG n. /2021

di Pescara; condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che liquida in euro per compensi di avvocato oltre RSG, iva e cap, somma a pagarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento dichiaratosi procuratore antistario.

Pescara, 17 febbraio 2023

Il Giudice  
dott. Anastasio Morelli

